



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341, “*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*” ed in particolare l’art. 11, comma 1;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante “*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*”;

VISTO in particolare l’art. 9, comma 3, del d.m. n. 270/2004, il quale prevede che “*l’attivazione dei corsi di studio [...] è subordinata all’inserimento degli stessi nella banca dati dell’offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale*”;

VISTI i decreti ministeriali 16 marzo 2007, relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle lauree magistrali universitarie;

VISTI i decreti ministeriali 8 gennaio 2009 e 19 febbraio 2009, relativi alla determinazione delle classi delle lauree e delle lauree magistrali delle professioni sanitarie;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, “*Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 5, comma 1, lettera a);

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, emanato in attuazione della predetta disposizione normativa;

VISTO l’art. 19, comma 2, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla l. 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il decreto ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, con il quale sono stati definite le procedure e gli indicatori relativi al sistema di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento delle sedi e dei corsi di studio che trovano applicazione a decorrere dall’a.a. 2022/2023 e in particolare:

- l’articolo 8, comma 2, il quale prevede che: “*Al fine di facilitare l’istituzione di corsi di studio direttamente riconducibili alle esigenze del mercato del lavoro, nell’ambito dei corsi di cui al comma 1, ciascun Ateneo può proporre al massimo un corso di laurea sperimentale ad orientamento professionale nelle classi di cui al D.M. 16 marzo 2007 per anno accademico, in aggiunta al limite*”

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente dott. Giuseppe William Rossi



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

del 2% di cui all'art. 4, comma 3, esclusivamente con modalità di erogazione convenzionale, caratterizzato da un percorso formativo teorico, di laboratorio e applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro”;

- l'articolo 9, “*Banche dati di riferimento*”, il quale prevede che:
comma 1 “*le schede SUA-CdS e SUA-RD, anche attraverso la interoperabilità con le altre banche dati ministeriali contengono gli elementi informativi necessari al sistema di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento, nonché alla definizione annuale dell’offerta formativa (dalla fase di istituzione a quella di attivazione dei corsi di studio)*”;
comma 2 “*i contenuti e il funzionamento e i termini di compilazione delle banche dati di cui al presente articolo sono definiti, nel rispetto dell’art. 5, c. 3, del D.P.R. n. 76/2010, sentita l’A.N.V.U.R., con apposito Decreto Direttoriale*”;
comma 3 “*con il Decreto Direttoriale di cui al comma 2 sono altresì individuate le tipologie dei corsi di studio a carattere internazionale*”;
- l'Allegato A, lett. a) “*Trasparenza*”, il quale prevede che “*ai fini dell’accreditamento iniziale, è verificata nella banca dati SUA – CdS la corretta compilazione di tutti i campi in essa previsti secondo lo schema e i termini stabiliti nel decreto di cui all’articolo 9 comma 2, rispettivamente per la Sezione “Amministrazione” e la Sezione “Qualità”*”;

VISTO il decreto direttoriale 22 novembre 2021, n. 2711, di definizione dei contenuti, del funzionamento e dei termini di compilazione delle banche dati RAD e SUA-CdS e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto 10 gennaio 2022 del Ministro per le disabilità di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, recante “*Disposizioni in materia di professioni di interprete in lingua dei segni italiana e lingua dei segni italiana tattile*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 81 del 6 aprile 2022;

TENUTO CONTO del parere dell’ANVUR, espresso con delibera n. 119 del 26 maggio 2022;

RITENUTO di dover procedere alla definizione della procedura di istituzione ed accreditamento iniziale di corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale appartenenti ad una delle classi di laurea di cui all’art. 4, comma 2, del d.m. n. 270/2004, da attivare a decorrere dall’a.a. 2022/2023;

DECRETA

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente dott. Giuseppe William Rossi



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Articolo 1

Istanze di accreditamento dei nuovi corsi di laurea sperimentale ad orientamento professionale in interprete LIS e LIST

1. Le proposte di nuova istituzione e accreditamento dei Corsi di laurea sperimentale ad orientamento professionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del D.M. n. 1154/2021, in interprete LIS e LIST per l'a.a. 2022/2023 devono essere inserite nella SUA-CdS, **entro e non oltre il 4 luglio 2022**. A tal fine la SUA-CdS può essere compilata **a partire dal 13 giugno 2022**. Tali proposte devono essere corredate da:
 - a) "Attività Formative - Ordinamento didattico" - RAD (sezione F – SUA-CdS) e quadri della sezione A della SUA-CdS riguardanti il RAD, con espressa indicazione nel quadro A2.a della SUA-CdS del profilo professionale che il corso intende garantire ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.M. n. 1154/2021;
 - b) sede didattica, con riferimento in particolare all'eventuale sede decentrata¹, per la quale dovranno essere forniti i dati necessari alla valutazione della sostenibilità finanziaria, della presenza di adeguate strutture edilizie e strumentali, didattiche e di ricerca e dei servizi per gli studenti, comprese le attività di tutorato a disposizione del corso nella sede decentrata, secondo quanto previsto dall'Allegato 4, lett. c), del d.m. n. 289/2021 e dall'Allegato B del d.m. n. 1154/2021.
 - c) parere favorevole del competente Comitato Regionale di Coordinamento, il cui verbale dovrà essere allegato all'istanza;
 - d) esperienza dello studente, infrastrutture, servizi di contesto regolamento didattico (Sezione B – SUA-CdS); organizzazione e gestione del sistema di Assicurazione della Qualità (Sezione D – SUA-CdS);
 - e) docenza di riferimento o eventuale piano di raggiungimento. Ai fini della individuazione dei docenti di riferimento possono essere utilizzati unicamente i docenti in servizio alla data di presentazione della proposta o quelli per cui sia già disponibile il provvedimento di nomina. L'eventuale piano di raggiungimento, redatto secondo quanto previsto dall'Allegato A del D.M. n. 1154/2021, deve essere approvato dagli Organi di governo e valutato positivamente dal NUV. Si fa presente che, esclusivamente per l'anno a.a. 2022-2023, in considerazione dello stato avanzato dell'*iter* di accreditamento delle relative proposte degli Atenei, in caso di presenza di un piano di raggiungimento, o anche qualora siano già presenti piani di raggiungimento per corsi già accreditati negli anni precedenti, in relazione all'accreditamento e all'istituzione dei nuovi corsi di cui al

¹ Come indicato nell'allegato 4, lett. C, del d.m. n. 289/2021, le sedi decentrate sono le sedi diverse dalle sedi legali dell'Ateneo. Le sedi legali sono riportate nell'elenco 1 (http://attiministeriali.miur.it/media/171997/elenchi_1-2_allegato_b.pdf) allegato al d.m. n. 50 del 23 dicembre 2010 (Linee generali d'indirizzo della programmazione triennale 2010-2012) e nei provvedimenti istitutivi degli Atenei successivamente accreditati.

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente dott. Giuseppe William Rossi

Ufficio VI "Offerta formativa universitaria, dottorati di ricerca, esami di stato e professioni"

Tel. 06 9772 7854 - Largo Antonio Ruberti, 1 – 00153 Roma

PEO: DGOrdinamentiUfficio6@mur.gov.it - PEC: DGordinamenti@pec.mur.gov.it



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

- presente decreto non si applicherà limite massimo del 2% dell'offerta formativa già accreditata, come definito nell'articolo 4, comma 3, del D.M. n. 1154/2021;
- f) figure specialistiche o eventuale piano di raggiungimento nell'apposita sezione della SUA-CdS "Amministrazione – Informazioni – Figure specialistiche", secondo le indicazioni previste nell'Allegato A, lett. b), punto 3, del D.M. n. 1154/2021 e tenendo conto dei chiarimenti forniti con nota MUR prot. n. 5152 del 22 febbraio 2022 e con nota ANVUR prot. n. 955 del 7 marzo 2022. In particolare dovranno essere inseriti: numerosità e tipologia delle figure specialistiche; testo definitivo dell'accordo (ove necessario) o, in attesa del suo perfezionamento, la bozza di accordo complessivo relativo a ciascuna figura utilizzata, la lettera di incarico o il contratto di insegnamento con il singolo professionista; il nominativo di ogni figura ed il relativo CV. Qualora non disponibili alla data del 4 luglio 2022, i predetti documenti potranno comunque essere inseriti entro il 15 settembre 2022;
- g) offerta didattica programmata ed offerta didattica erogata del primo anno;
- h) parere favorevole del Nucleo di Valutazione allegando il relativo verbale;
- i) documento di progettazione del Corso di Studi redatto secondo le indicazioni fornite dalle Linee Guida ANVUR.
2. Nell'Allegato 3 di cui al decreto direttoriale n. 2711/2021 sono fornite le ulteriori indicazioni operative specifiche per la compilazione del RAD, ove pertinenti ai corsi in questione.

Articolo 2

Valutazione degli ordinamenti didattici

1. Il CUN provvede all'esame dell'ordinamento didattico dei Corsi di laurea sperimentale ad orientamento professionale in interprete LIS e LIST alla scadenza del termine di presentazione delle istanze indicato all'articolo 1, comma 1.
2. Qualora il CUN richieda la riformulazione dell'Ordinamento o altri adeguamenti/modifiche riguardanti la struttura ordinamentale del Corso, tali rilievi vengono inviati direttamente all'Ateneo, il quale potrà procedere una sola volta all'eventuale riformulazione o adeguamento che dovrà essere inviata **entro il 25 luglio 2022**. Il parere definitivo del CUN sull'Ordinamento del Corso verrà espresso entro il **29 luglio 2022**. Nel caso di conferma del parere negativo, il Corso non potrà essere ripresentato.

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente dott. Giuseppe William Rossi



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Articolo 3

Valutazione requisiti accreditamento nuovi corsi

1. La verifica da parte di ANVUR del possesso dei requisiti di cui all'Allegato A (ovvero della coerenza, adeguatezza e sostenibilità del piano di raggiungimento dei requisiti) e dell'allegato C (Ambito D) del D.M. n. 1154/2021 si avvia alla scadenza del termine di presentazione delle istanze indicato all'articolo 1, comma 1, tramite comunicazione del Ministero e si conclude entro il **29 luglio 2022**.
2. In caso di parere negativo, l'Università interessata può presentare le proprie controdeduzioni direttamente all'ANVUR nei successivi 10 giorni. Contestualmente, l'Ateneo potrà adeguare le informazioni della banca dati SUA-CDS, ad esclusione dei campi che fanno riferimento all'ordinamento didattico, a meno che non sia in corso anche l'adeguamento richiesto dal CUN. L'ANVUR rende il predetto parere finale **entro il 31 agosto 2022** al fine di consentire l'adozione del decreto ministeriale di concessione o diniego dell'accreditamento in tempo utile per l'avvio dell'anno accademico.
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 6, del D.Lgs. n. 19/2012 e quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 76/2010.

Articolo 4

Disposizioni finali

1. Il presente decreto trova applicazione ai fini dell'accreditamento iniziale dei corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale in interprete LIS e LIST esclusivamente per l'a.a. 2022/2023.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, restano ferme le disposizioni di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2021, n. 2711.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Gianluca Cerracchio

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente dott. Giuseppe William Rossi